



Vademecum INCI e frodi



Quello che le etichette devono dire e non sempre dicono
Come comportarsi nei confronti di aziende
che non rispettano pubblicazione di INCI, etichettature ecc.

(a cura di Frafrulla e Matè)

Cosmetici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE :

La legge iniziale di riferimento è la n. 713 del 11 ottobre 1986 in attuazione delle direttive europee

Tutte le normative e i decreti qui

<http://www.ministerosalute.it/cosmetici/archivioNormativaCosmetici.jsp?lingua=italiano&menu=normativa>

Decreto 14 aprile 1997 - in attuazione direttiva 93/35/CE

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_872_allegato.pdf

Direttiva CE 2001 - sicurezza dei prodotti

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_884_allegato.pdf

Codice del consumo 2005 - a tutela della salute del consumatore

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_883_allegato.pdf

Decreto del 15 febbraio 2005 sugli allergeni

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_853_allegato.pdf

Febbraio 2006 nomenclatura comune - Decisione commissione CE

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_984_allegato.pdf

Decreto aprile 2006 - informazioni ai consumatori nei prodotti cosmetici

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_860_allegato.pdf

Settembre 2006 - raccomandazione CE sui solari

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_874_allegato.pdf

Sito non ufficiale in cui si spiega al consumatore-cliente in parole semplici e sintetiche che cosa prevede la normativa IN VIGORE e cioè ciò che deve trovare oggi in commercio:

http://www.effetto terra.org/servizi/consigli_pratici/leggere_le_etichette/la_biosmesi_e_le_etichette.html

Riassumendo, sul contenitore e sull'imballaggio esterno devono essere riportati i seguenti elementi:

il **nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore**; il **contenuto nominale** (obbligatoriamente in italiano); la **data di durata minima**, se inferiore a trenta mesi, o il **PAO**; le **precauzioni d'impiego** (obbligatoriamente in italiano); il **lotto di fabbricazione**; il **paese d'origine** per i prodotti fabbricati in paesi extra UE; la **funzione del prodotto** (obbligatoriamente in italiano); l'**elenco degli ingredienti** obbligatoriamente indicati in ordine decrescente di peso; gli **allergeni**. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore, così come i coloranti che vanno indicati dopo gli altri ingredienti.

È possibile per il consumatore **richiedere alle aziende produttrici l'elenco completo degli ingredienti**, nonché informazioni sugli eventuali "effetti indesiderabili".

Immissione in commercio

Premesso che per "immissione in commercio" la legge intende proprio la commercializzazione e non il momento della produzione di creme - flaconi - etichette, indichiamo alcuni FATTI CERTI:

- 1) L'obbligo della dichiarazione INCI in etichetta per i cosmetici c'è dal 1° gennaio 1997 in base alla direttiva 96/335/CE che stabilisce anche l'inventario e nomenclatura INCI da utilizzare.
- 2) Dal 2005 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE
- 3) Dal 1° gennaio 2007 è d'obbligo l'utilizzo dell'inventario e conseguente nomenclatura INCI aggiornati in base alla Direttiva 2006/257/CE.
- 4) La lista degli ingredienti con nomenclatura Inci va redatta IN ORDINE DECRESCENTE DI QUANTITA'

Esiste un termine preciso per lo smaltimento delle scorte di etichette: il termine è l'11 marzo 2005, termine in cui se si trovano già nel circuito commerciale i prodotti ci possono restare, ma non possono uscire dallo stabilimento se sono fuori norma.

Segreto industriale

Il solo modo per non dichiarare alcuni ingredienti nel rispetto della riservatezza commerciale consiste nel seguire la procedura qui indicata dal Ministero:

<http://www.ministerosalute.it/cosmetici/paginaInternaCosmetici.jsp?id=161&menu=presentazione>

che assegna alla sostanza "segreta" un numero da riportare comunque nella lista Inci. In questo modo il segreto aziendale è sicuro e il consumatore sa che ci sono ingredienti non dichiarati per esteso e, sulla base del suo stato di salute o dei suoi figli, può decidere.

Questo numero non va confuso con la numerazione tipica dei coloranti, in cui si trova sempre la sigla CI seguita da un numero. Infatti nel caso del segreto industriale la numerazione comprende l'anno in cui è stata assegnata ed è quindi ben distinguibile da ogni altra.

Detergenti / detersivi

Tutte le normative e i decreti qui

Sicurezza chimica (Detersivi):

<http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/archivioNormativaSicurezzaChimica.jsp?lingua=italiano&menu=normativa>

Il regolamento (CE) n. 648/2004 parla espressamente di DETERGENTI e ne dà corretta definizione:

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:104:0001:0035:IT:PDF>

....

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detersivi e dei tensioattivi per detersivi nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

...

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «detersivo»: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detersivi possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

Altri prodotti considerati detersivi sono:

— *«preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;*

— *«ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;*

— *«preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);*

— *«altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;*

Il successivo REGOLAMENTO (CE) N. 907/2006 modifica il Regolamento (CE) n. 648/2004: vi si legge:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:168:0005:0010:IT:PDF>

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (1), relativa all'armonizzazione degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici.

Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre fragranze allergizzanti successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

Sull'imballaggio va riportato l'indirizzo web contenente l'elenco degli ingredienti figuranti nella sezione D dell'allegato VII.

C. Scheda degli ingredienti

Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.

Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:

- uguale o superiore al 10 %,*
- uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,*
- uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,*
- inferiore allo 0,1 %.*

Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti

I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:

...

— per gli ingredienti vanno indicate la denominazione secondo la nomenclatura INCI o, ove questo non sia disponibile, il nome secondo Farmacopea europea. In mancanza di entrambi sarà fornita o la denominazione chimica o la denominazione IUPAC. Per la definizione di profumo va usato il termine “parfum” e per l'agente colorante il termine “colorant”. Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell'elenco delle sostanze di cui all'allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.

L'accesso al sito web non è soggetto ad alcuna restrizione o condizione e il suo contenuto va tenuto aggiornato. Il sito contiene un link con il sito della Commissione sui farmaci o eventuale altro sito web ad hoc che fornisce una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI, la Farmacopea europea e i numeri CAS.

Si deve rilevare, inoltre, che il regolamento CE è prescrittivo per gli Stati della Comunità e che il Regolamento N. 907/2006 fissa dei termini precisi di applicazione:

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno che cade sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (20 giugno 2006 - 20 dicembre 2006).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ma già nel 2005 il governo italiano aveva dato un termine di smaltimento delle scorte con la

CIRCOLARE (http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1320_allegato.pdf)

Smaltimento scorte di detersivi con etichettatura abrogata in seguito all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi. ...

1. A partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa.

2. A partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, i prodotti che si trovano nel circuito commerciale di distribuzione, possono rimanere in commercio fino al termine delle scorte.

Da essa si deduce che le scorte di magazzino devono essere a norma già dall'8 aprile 2006, mentre possono continuare a circolare -con le vecchie diciture- le merci già distribuite presso i rivenditori. Si suppone che tali prodotti dovrebbero ormai essere esauriti o prossimi alla scadenza, quindi non ce ne dovrebbero essere ancora molti in vendita.

Segnalazioni alle autorità competenti

Il primo passo da compiere, quando si è di fronte a un prodotto "sospetto", è rivolgersi alle associazioni di consumatori (di cui diamo in calce l'elenco). Non tutte saranno sensibili e/o sollecite (del resto ci sono frodi ed adulterazioni ben più gravi) ma contattarle è importante per vari motivi:

- se si manda una comunicazione in copia all'azienda inadempiente, questa sarà allertata e sollecitata ad assumere un comportamento adeguato
- più comunicazioni si mandano alle associazioni di consumatori, più queste diventeranno sensibili alla problematica della tutela della salute in campo domestico/familiare
- anche se non dovessero farsi promotrici di azioni dirette, forniranno comunque un giudizio sul caso in questione e i relativi consigli di comportamento.

Se le associazioni suddette non rispondono o se si vuole agire direttamente per accelerare la pratica, ci si può rivolgere ai NAS, fornendo le prove documentate della frode e/o manifestando i legittimi sospetti di comportamenti non rispettosi della legge.

Comandi Carabinieri per la Tutela della Salute :

Organizzazione

http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/01_NAS.htm

Attività e settori d'intervento

http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/02_NAS.htm

Localizzazione

http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/03_NAS.htm

Per le segnalazioni di irregolarità sarebbe opportuno andare di persona nelle loro sedi; nel caso dovessero sorgere difficoltà logistiche, per esempio riguardo alla lontananza del Nucleo di competenza della località dove ha sede l'Azienda "sospetta", si può mandare una relazione dettagliata per lettera raccomandata.

Se il Nucleo ritiene valide le osservazioni documentate, va a fare un'ispezione all'azienda, senza citare la/le persona/e che ha/hanno fatto la segnalazione. Se poi ci sono estremi penali, interviene d'ufficio.

E' anche possibile fare una segnalazione al Ministero della salute - Ufficio rapporti col pubblico

<http://www.ministerosalute.it/servizio/urp.jsp>

o anche all'Istituto Superiore di Sanità

<http://www.iss.it/mtox/isti/cont.php?id=87&lang=1&tipo=21>

<http://www.iss.it/spps/docu/cont.php?id=56&lang=1&tipo=6>

Fax URP 06 49 90 41 24

Elenco associazioni dei consumatori

Le Associazioni dei consumatori e degli utenti inserite in un apposito elenco presso il Ministero dell'Industria sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi.

I ricorsi sono ammessi per la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori:

- 1) **Tutela della salute**
- 2) **Sicurezza e qualità di prodotti** e servizi
- 3) **Adeguate informazione** e corretta pubblicità
- 4) Educazione e consumo
- 5) Correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi
- 6) Promozione e sviluppo dell'associazionismo
- 7) Standard di qualità ed efficienza per i servizi pubblici

Le associazioni che fanno parte dell'attuale Consulta dei consumatori sono:

ACU · Associazione Consumatori Utenti
Via Bazzini, 4 - 20131 Milano
Tel. 02/70633097 - Fax 02/70636777
<http://www.acu.it/>

ADICONSUM · Associazione difesa consumatori e ambiente
Via Lancisi, 25 - 00161 Roma
Tel. 06/4417021 - Fax 06/44170230
<http://www.adiconsum.it/>

ADOC · Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori
Via Lucullo, 6 - 00187 Roma
Tel. 06/4825849 - Fax 06/4753241
<http://www.uil.it/adoc/>

ADUSBEP · Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. 06/4818632 - Fax 06/4818632
<http://space.tin.it/clubnet/adusbef/>

ANCC-COOP · Associazione nazionale cooperative consumatori – Coop
Via Panaro, 4 - 00199 Roma
Tel. 06/8610171 - Fax 06/86320033
<http://www.coop.it/>

ASSOUTENTI
Via Sistina, 121 - 00184 Roma
Tel. 06/4819196 - Fax 06/4820399
<http://www.assoutenti.it/>

CODACONS
Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma
Tel. 06/3725809 - Fax 06/37352450
<http://www.codacons.it/>
CODACONS sede di Benevento
http://utenti.tripod.it/Codacons_Benevento/
CODACONS sede di Bologna
<http://www.comune.bologna.it/iperbole/codacons/>
CODACONS sede di Calabria
<http://www.codaconscalabria.it>
CODACONS sede di Cassino
<http://utenti.tripod.it/cassino/cadacons.htm>
CODACONS sede di Lecce
<http://www.sviluppo.com/codacons-lecce/>
CODACONS sede di Ruffano
<http://www.sviluppo.com/codacons-ruffano/>

COMITATO CONSUMATORI ALTROCONSUMO
Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02/668901 - Fax 02/66890288
<http://www.altroconsumo.it/>
<http://www.soldi.it/>

FEDERCONSUMATORI · Associazione nazionale consumatori e utenti

Via Sebastiano Veniero,8 - 00192 Roma

Tel. 06/39736084/97 - Fax 06/39736105

<http://www.federconsumatori.it/>

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/fedcons/>

LEGA CONSUMATORI ACLI

Via delle Orchidee, 4/a - 20147 Milano

Tel. 02/48303659 - Fax 02/48302611

<http://www.legaconsumatori.it/>

<http://www.acli.it/>

LEGAMBIENTE

Via Salaria, 403 - 00199 Roma

Tel. 06/862681 - Fax 06/86218474

<http://www.legambiente.it/>

MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Adige, 11 - 20135 Milano

Tel. 02/541781 - Fax 02/54178222

<http://www.arpnet.it/movcons/>

<http://www.movimentoconsumatori.it/>

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/movcons/>

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Piazza Cola di Rienzo,68 - 00192 Roma

Tel. 06/3214230 - Fax 06/3222212

<http://www.mdc.it/>

MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO

Via Pompeo Magno, 10/b - 00192 Roma

Tel. 06/3225318 - Fax 06/3230162

<http://www.cittadinanzattiva.it/>

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Via Andrea Doria, 48 - 00192 Roma

Tel. 06/39737022 - Fax 06/39733329

<http://www.consumatori.it/>

<http://www.sicurezzalimentare.it/>

Stampato in proprio

Marzo 2009

MondoNuovo

<http://biodetersivi.blogspot.com/>